

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1981

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMORESE, CONGEDO

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione

Presentata il 19 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge persegue la finalità di promuovere e di tutelare l'attività dei giovani artisti, allo scopo di favorire la conoscenza e la fruizione dell'arte contemporanea, la creatività artistica a livello nazionale e lo sviluppo di un moderno sistema dell'arte contemporanea. A tal fine, l'iniziativa legislativa interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'aliquota al 5 per cento per le cessioni di opere d'arte contemporanea sia che vengano poste in essere direttamente dagli autori sia nel caso vengano effettuate da altri soggetti passivi dell'imposta. Al riguardo si evidenzia che, tra gli obiettivi dedicati all'IVA previsti dalla legge 9 agosto 2023, n. 111,

recante la delega al Governo per la riforma fiscale, vi è quello di ridurre l'imposta sulle importazioni delle opere d'arte, recependo così la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, che ha previsto la possibilità di introdurre un'aliquota IVA ridotta anche per le cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione. L'esigenza di attenuare la tassazione IVA del settore dei beni di valore artistico nasce, come suesposto, a livello di Unione europea. Come è noto, con la citata direttiva (UE) 2022/542, l'Unione europea ha inteso dare attuazione a una riforma complessiva delle aliquote d'imposta, scandendo fasi e tempi entro cui gli Stati membri dovranno adeguarsi. In previsione dell'istituzione di un regime definitivo dell'IVA per gli scambi transfrontalieri di beni tra imprese effet-

tuati tra gli Stati membri, nell'ambito del quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sarebbero soggette a imposta nello Stato membro di destinazione, i fornitori o i prestatori non traggono alcun beneficio significativo dall'essere stabiliti in uno Stato membro che applica aliquote inferiori. Per questo motivo, secondo le istituzioni europee, una maggiore diversità delle aliquote IVA non andrebbe a perturbare il funzionamento del mercato interno, né a causare distorsioni della concorrenza. In questo modo si è voluto consentire agli Stati membri di agire con una maggiore flessibilità nella fissazione delle aliquote, cercando di favorire il consumatore finale e di realizzare gli obiettivi di interesse generale. In questo quadro s'inserisce pertanto la possibilità, prevista dalla direttiva (UE) 2022/542, di inserire, nell'ambito dei beni e dei servizi ad aliquota ridotta, anche gli oggetti d'arte o di antiquariato. Giova ricordare che l'attuale disciplina fiscale applica, nel nostro Paese, un'aliquota ridotta del 10 per cento per le importazioni di opere d'arte e per le vendite sul mercato primario. Tale misura rischia di penalizzare il mercato dell'arte italiano rispetto a quello di altri Paesi europei, che hanno recentemente riformato le loro aliquote IVA per il settore artistico. La Francia e la Germania hanno infatti ridotto le loro aliquote, rispettivamente, al 5,5 per cento e al 7 per cento, a partire dal 1° gennaio 2025, proprio in recepimento della citata direttiva (UE) 2022/542. Si evidenzia a tal fine come tali riforme favoriscano i mercati francese e tedesco, a scapito di quello italiano, inducendo, da un lato, i collezionisti a preferire acquisti all'estero e, dall'altro lato, le gallerie a migrare all'estero. L'iniziativa legislativa, pertanto, intende eliminare tale di-

sparità, sostenendo il settore artistico italiano, in coerenza con le misure già adottate dagli altri Paesi europei menzionati. Nel dettaglio, l'articolo 1 detta i principi e le finalità della legge, stabilendo che, nelle more del recepimento delle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2022/542 e della revisione della disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto, attuata ai sensi della lettera e) dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni contenute nella proposta di legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, primo comma, ai fini del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, sono volte alla riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. Il successivo articolo 2 interviene quindi sulla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sugli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati, inserendo tali beni tra quelli soggetti all'aliquota del 5 per cento, individuati nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Infine l'articolo 3 detta le norme di copertura finanziaria.

In definitiva, con la presente iniziativa legislativa, s'intende sostenere il settore artistico italiano e gli operatori di tutta la filiera nazionale, che si trovano a fronteggiare una crescente concorrenza internazionale nonché a operare nell'ambito di un quadro legislativo incerto e in evoluzione, intervenendo sull'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli oggetti d'arte, nella consapevolezza che una riduzione fiscale determinerebbe il rilancio di un settore di estrema importanza, attirando al contempo artisti, collezionisti e investitori da tutto il mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, nonché della revisione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, da attuare ai sensi della lettera *e*) dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la presente legge reca disposizioni volte alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, ai fini del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato.

Art. 2.

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sugli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*septies*) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori e dai loro eredi o legatari ».

b) alla tabella A, parte III, il numero 127-*septiesdecies*) è soppresso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 90

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

